



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 13 Data 14/03/2017 Seduta nr.2

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.

L'anno duemiladiciassette questo giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 21:15 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pres	Cognome e Nome	Pres	Cognome e Nome	Pres
MARINI MONICA	S	GIORGI GLORIA	S	COLOMBO SILVIA	N
FABBRINI SAMUELE	S	DONNINI DANIELE	S	CANESTRI MATTIA	S
PAGNI MARIA CRISTINA	S	FANTINI LUIGI	S	GORI SIMONE	S
ZAMA CAMILLA	S	AMABILE ANTONIO	S	CHERICI CLAUDIO	S
CRESCI MATTIA	S	TOMASELLI LETIZIA	N	BORGHERESI ALESSANDRO	S
BETULANTI MARTINA	S	MANNELLI MAURO	S		

TOTALE Presenti 15 *TOTALE Assenti* 2

Sono rientrati i Consiglieri Gori e Chericì M5S. Presenti 15.

Sono presenti gli assessori esterni: BENCINI JACOPO, FROSOLINI CINZIA, PASSEROTTI MARCO, PRATESI FILIPPO

Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente del Consiglio, Luigi Fantini, assume la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'o.d.g.

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - STAFF DEL SINDACO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Dato conto che ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del predetto TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP, e dunque:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, " le pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Atteso che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 in argomento;

Rilevato che l'art. 24 TUSP, rubricato "revisione straordinaria delle partecipazioni" in considerazione di quanto sopra prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico in argomento ciascuna pubblica amministrazione effettua la ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore individuando quelle che devono essere alienate o comunque oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 14/03/2017

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del Tuel che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,
- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

Ribadito che l'individuazione delle attività, e conseguentemente dei servizi pubblici e di pubblico interesse, da rivolgersi necessariamente, da parte di un comune, alla sua popolazione e territorio per favorirne e promuoverne lo sviluppo sociale, economico e civile (e dunque strettamente rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente) dipendono e sono la risultanza anche delle scelte politico-amministrative e programmatiche dei responsabili del governo dell'ente stesso circa le priorità, il tipo e i livelli di risposta e soddisfazione alle istanze e bisogni sociali, vecchi e nuovi, espressi dalla comunità locale e considerati meritevoli di tutela”;

Richiamate le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto agli artt. 6 e segg;

Considerato altresì che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla “Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016” (di seguito Revisione straordinaria) allegata parte integrante al presente provvedimento (allegato “A” composto anche dagli allegati 1 “elenco aggiornato

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 14/03/2017

partecipazioni al 31 dicembre 2016” e 2 “ elenco società partecipate dirette ed indirette”) istruita dal Servizio Organizzazione e controllo dell’Ente;

Dato conto degli esiti della ricognizione effettuata e della dettagliata classificazione delle partecipazioni comunali in macrocategorie in base alla tipologia di servizi ed attività svolte, come risultante dal paragrafo 3 dell'allegato alla presente deliberazione e di seguito riportata:

- partecipazioni riconducibili nell’alveo delle casistiche di cui all’art 4 TUSP:

comma 2 lettera a)

- A.E.R. Ambiente Energia Risorse Spa
- Publiacqua S.p.A
- Toscana Energia S.p.A
- Casa S.p.A

partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che comunque ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:

- Fidi Toscana S.p.A
- OL.C.A.S. Srl
- Società consortile Terre del Levante Fiorentino in liquidazione
- Valdarno Sviluppo Spa in liquidazione
- TO.RO. (Tosco Romagnola) società consortile a r.l. in liquidazione
- AER Impianti Srl (per tale società sono ancora in corso le procedure volte alla definizione delle strategie operative per arrivare ad suo superamento per le motivazioni di cui allo allegato documento allegato “A”);

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico-finanziario, sociale e organizzativo, dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Revisione straordinaria allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, in modo particolare per la società AER Impianti Srl come rientrante nella casistica di cui all’art. 20 comma 2 lett. b) e lett. d) e fattene propri i contenuti;

Considerato che circa la portata precettiva dei parametri di cui al pt. precedente, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame degli analoghi posti dall’art. 1 commi 611, della legge n. 190/2014 (deliberazioni della Corte dei Conti SRC Lombardia n. 2,7,18 e 24 e 25/2016;SRC Piemonte n.170/2015 e nr. 5/2016...) si possa ritenere come la ricorrenza degli stessi non obblighi necessariamente l’Amministrazione pubblica socia all’adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l’esplicitazione formale di azioni di razionalizzazione (sia in sede di revisione ordinaria che di razionalizzazione annuale) anche differenti, quali provvedimenti di fusione, di soppressione, di liquidazione o di cessione o infine di differente “razionalizzazione”, sempre soggette a verifica entro l’anno successivo (cfr. l’art. 20 comma 4 del T.U.S.P.), come viene evidenziato dalla migliore dottrina (vedasi articolo di commento sulla tematica della revisione straordinaria del magistrato della Corte dei Conti Donato Centrone su Azienditalia 10/2016);

Dato atto che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 133/2010 e nr. 25 del 28/04/2011, aventi per oggetto la ricognizione delle partecipazioni in società del Comune di Pontassieve per gli adempimenti di cui all’art. 3 commi 27 e ss. legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e la propria deliberazione nr.35/2015 avente ad oggetto “Art. 1 commi 611 e ss. della legge n. 190/2014:cessione delle partecipazioni comunali con riguardo a tre società partecipate”;

Preso atto degli esiti delle procedure espletate dagli uffici in ordine alla dismissione delle partecipazioni detenute dal Comune di Pontassieve in Fidi Toscana Spa e OL.C.A.S. Srl, in ottemperanza delle

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 14/03/2017

deliberazioni di Consiglio sopra riportate, per le quali resta da provvedersi da parte delle società medesime, alla liquidazione della quota azionaria dell'Amministrazione ai sensi di legge, mentre la altre società che erano a suo tempo state individuate da dismettere (TO.RO. Tosco Romagnola società consortile a r.l.; Valdarno Sviluppo Spa e Società Consortile a r.l. Terre del Levante Fiorentino) sono ormai da tempo in liquidazione;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Giunta n. 76 del 31/03/2015 e la successiva relazione sindacale sui risultati conseguiti approvata con delibera di Giunta nr. 48 del 17/03/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, TUSP;

Ritenuto di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Pontassieve alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale ed i relativi contenuti;

Dato conto che per le partecipazioni indirette detenute da società nei confronti delle quali non si determina per il Comune di Pontassieve il controllo ai sensi dell'art 2359 cc, le scelte in ordine al mantenimento della partecipazione di secondo livello devono essere assunte e mediate per il tramite dell'assemblea dei soci o, laddove presenti, per il tramite degli appositi organismi parasociali di cui i soci si sono dotati (Publiacqua S.p.A. e Toscana Energia S.p.A.);

Visti gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visto l'art 10 del TUSP "Alienazione di Partecipazioni sociali";

Tenuto conto che l'Organo di revisione non ha ritenuto di dover esprimere il suo parere ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000 come da comunicazione del 05 marzo 2017 agli atti del Servizio Organizzazione e Controllo;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 9.03.2017;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Pontassieve alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale (allegato "A" con allegati 1 "elenco aggiornato partecipazioni al 31 dicembre 2016" e 2 "elenco società partecipate dirette ed indirette") e in particolare di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- A.E.R. Ambiente Energia Risorse Spa
- Publiacqua S.p.A
- Toscana Energia S.p.A
- Casa S.p.A

2. di approvare le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale come illustrate nel paragrafo 3.2 della "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato "A" con allegati 1 "elenco aggiornato partecipazioni al 31 dicembre 2016" e 2) nel senso di evidenziare le partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 14/03/2017

- Fidi Toscana S.p.A
- OL.C.A.S. Srl
- Società consortile Terre del Levante Fiorentino **in liquidazione**
- Valdarno Sviluppo Spa **in liquidazione**
- TO.RO. (Tosco Romagnola) società consortile a r.l. **in liquidazione**

mentre per AER Impianti Srl sono in corso le procedure volte alla definizione delle strategie operative per arrivare ad un suo superamento per le motivazioni esplicitate e dettagliate nel documento allegato "A" alla delibera.

3. di invitare la Giunta a promuovere, nell'ambito di patti o organismi parasociali di cui sopra o, in mancanza, nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società nei confronti delle quali non si determina per il Comune di Pontassieve il controllo ai sensi dell'art. 2359 cc in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello come meglio specificato in narrativa.

4. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento, secondo quanto previsto all'articolo 24 del TUSP.

Interviene l'Assessore Bencini il quale comunica che rispetto al passato non ci sono molte novità e passa la parola al Vice Segretario Cammilli per un approfondimento tecnico.

Terminato l'intervento del Vice Segretario, non essendoci altre richieste di intervento da parte dei consiglieri, il Presidente Fantini pone in votazione in forma palese il provvedimento ed accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	15;
Consigliere astenuto:	1 (Borgheresi Forza Italia);
Consiglieri votanti:	14;
Consiglieri favorevoli:	14;

Il Presidente, constatato l'esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato all'unanimità;

di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che riporta il seguente esito

DELIBERA

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000 con 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Consigliere Borgheresi F.I.), resa dai 15 consiglieri presenti, per consentire il rispetto della tempistica prevista dal decreto legislativo 175/2016.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 14/03/2017

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed archiviati presso la segreteria generale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 14/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

F.to Luigi Fantini

Per il Segretario Generale

F.to Dott. Francesco Cammilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. di Pubbl. n. 959 del 28/03/2017.

Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune il 28/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Per decorrenza termini di legge dal 14/03/2017.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Pontassieve 25/05/2017

Dott. Ferdinando Ferrini